



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**

**Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23
c.d. Decreto Liquidità**

Sintesi e riflessioni
sui principali temi affrontati dal Decreto

Indice

1. Focus «Bancario» pag. 3
2. Focus «Tributario» pag. 13
3. Focus «Societario e crisi di impresa» pag. 19
4. Focus «Processi tributari» pag. 29
5. Focus «Lavoro» pag. 31



Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23
c.d. Decreto Liquidità

Focus «Bancario»

Artt. 1-2-3

Introduzione (1/3)

Il Decreto Legge di recente emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale disciplina **un plafond di 200 MLD di Euro di garanzie dello Stato** che consentirà ad un'ampia platea di soggetti economici di fronteggiare i profondi impatti operativi e finanziari causati dal fermo di produzione, merci e scambi indotti dall'emergenza sanitaria di Covid-19.

L'efficacia del Decreto Legge è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea, che appare più vicina dopo l'accordo dell'Eurogruppo raggiunto in serata il 9 aprile sugli strumenti da mettere in campo per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus.

Beneficiando della piena controgaranzia dello Stato, **SACE è l'istituzione deputata al rilascio delle suddette garanzie** in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione congrua del prezzo delle garanzie.

Il Decreto Legge disciplina il fatto che **gruppi italiani multinazionali di grandi e medie dimensioni, PMI, lavoratori e liberi professionisti con P.IVA** potranno da subito richiedere e ricevere «rapidamente» dal sistema creditizio nuovi finanziamenti sotto qualunque forma purché le **nuove risorse siano impiegate** in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate **in Italia**.

Tali prestiti saranno erogati da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ricevendo appunto gli stessi la garanzia di SACE su una porzione considerevole di tali finanziamenti.

Le garanzie dello Stato sui finanziamenti emessi dal sistema creditizio potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e sono disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica.

Introduzione (2/3)

Infatti, sul duplice presupposto che le aziende non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che alla data del 29 febbraio 2020 non avessero nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, i nuovi prestiti accordati ed erogati sono deliberati per importi diversi e proporzionali alla dimensione dell'impresa richiedente, in particolare, saranno funzione del fatturato al 31/12/2019, del numero dei dipendenti e/o del conseguente costo del personale.

Si sottolinea che la **garanzia non potrà essere accordata** su quei **finanziamenti destinati a rifinanziare prestiti già erogati**. Inoltre, chi beneficerà della garanzia, quindi anche i gruppi di appartenenza, **non potranno distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie** nel corso del 2020. Inoltre, le aziende finanziate con garanzia si impegnano a gestire i livelli occupazionali attraverso **accordi sindacali**.

Oltre all'accesso al credito, il decreto-legge prevede anche il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese e la proroga di versamenti erariali e contributivi, anch'essi forieri di temporanei mancati esborsi, questo concorrendo a **potenziare le liquidità aziendali nel breve periodo**, con l'intento di rafforzare la resilienza. Interessante in questo contesto l'estensione del c.d. Golden Power.

La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia è rilasciata alle PMI gratuitamente fino al 31/12/2020.

Le garanzie emesse da SACE hanno un onere commissionale annuale pari a:

- a. per le **PMI** e in rapporto all'importo garantito - **25 punti base** durante il **1° anno**, **50 punti base** per il **2° e 3° anno** e **100 punti base** dal **4°, 5° e 6° anno**.
- b. per le **imprese più grandi** - **50 punti base** durante il **1° anno**, **100 punti base** durante il **2° e 3° anno** e **200 punti base** per il **4°, 5° e 6° anno**.

Introduzione (3/3)

Il Decreto comunque **raccomanda** che i finanziamenti che beneficeranno della garanzia di SACE abbiano un **costo inferiore al costo che sarebbe stato richiesto** dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma **prive della garanzia**.

Per quanto riguarda il **Fondo Centrale di Garanzia** si segnala anche che sono previste garanzie per imprese con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”.

Per quanto attiene l’attivazione di garanzie a favore della liquidità aziendale, quindi per una migliore comprensione dei meccanismi di funzionamento e delle procedure di accesso al plafond di garanzie deliberato dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, si ritiene utile rinviare anche a:

➤ Circolare ABI del 9 Aprile 2020:

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-ULS-000686.pdf

➤ Le risposte alle F.A.Q., il «comunicato stampa - Garanzia Italia» e il documento «Leaflet - Garanzia Italia» redatti da Sace Simest e disponibili sul sito all’indirizzo:

<https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia>

Per le imprese/gruppi di medie o grandi dimensioni si segnala anche l’iniziativa di **CDP «Liquidità Mid e Large Corporate»** con un plafond deliberato di **Euro 2 MLD** destinati all’erogazione di finanziamenti per supportare fabbisogni finanziari connessi ad esigenze temporanee di liquidità o di capitale circolante, il cui presupposto sia un danno da emergenza COVID-19, dimostrabile, pari almeno ad una riduzione del fatturato del 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. I finanziamenti saranno concessi preferibilmente in cofinanziamento con il sistema bancario con quota CDP tra i 5 e i 50 milioni di Euro e durata fino a 18 mesi. :

https://cdp.it/sitointernet/it/nuova_liquidita_impresa.page?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEM_Agevolazioni_Coronavirus_cdp&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rB5o_cHyLeCBeYuoibAFiv11L9-aKDSkov7kIXE_qWRVZgrJiO57AxoCs5gQAvD_BwE

La garanzia rilasciata da SACE S.p.A.

Data di rilascio della Garanzia	Entro il 31 Dicembre 2020
Plafond disponibile	Euro 200 MLD, di cui almeno Euro 30 MLD per le PMI
Oggetto della Garanzia	Finanziamenti di durata \leq 6 Anni con preammortamento max di 24 mesi
Tipologia Finanziamento	Qualunque forma
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> • pagamento costi del personale • finanziamento investimenti • sostegno del capitale circolante <p>purché i fondi siano impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, come documentato e attestato dall'impresa beneficiaria</p>
% di copertura dell'importo del finanziamento	<p>In concorso paritetico tra Garante e Garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, la garanzia copre il:</p> <p>90% per imprese con dipendenti \leq 5.000 e fatturato \leq Euro 1,5 MLD</p> <p>80% per imprese con fatturato <u>compreso tra Euro 1,5 e 5 MLD</u> o con più di 5.000 dipendenti in Italia;</p> <p>70% per le imprese con valore del fatturato > Euro 5 MLD</p>
SACE e i Finanziatori	<p>La Garanzia è rilasciata da Sace a favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito tramite una procedura "semplificata" per imprese con dipendenti < 5.000 e fatturato < Euro 1,5 MLD. Il finanziatore ricevuta la richiesta di finanziamento garantito da Sace analizzerà la richiesta di finanziamento e in caso di valutazione positiva attiverà la garanzia statale tramite il portale di Sace per le banche</p>

Soggetti richiedenti la garanzia

Richiedenti	<p>Tutte le imprese, incluse PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti con PIVA che:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 e senza esposizioni creditizie deteriorate crediti al 29 febbraio 2020.✓ hanno già e completamente utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia
Importo del Finanziamento	<p>Al massimo pari al maggiore tra:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 25% del fatturato 2019 in Italia (ovvero al fatturato consolidato qualora l'impresa appartenga ad un gruppo), come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;✓ il doppio dei costi del personale sostenuti dall'impresa in Italia (ovvero ai costi del personale consolidati se parte di un gruppo) relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio
Richieste di più finanziamenti	<p>SI - possono essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, a patto che il cumulo rispetti i suddetti limiti.</p>
Nota per Grandi Imprese	<p>Per imprese con un fatturato > Euro 1,5 mld o numero dipendenti in Italia > 5.000, l'emissione della garanzia da parte di Sace potrà essere effettuata solamente a seguito di un processo istruttorio interno e alla conseguente approvazione tramite Decreto da parte del MEF, dati in Italia: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica</p>
Nota per PMI	<p>Per le imprese con un fatturato ≤ Euro 50 mln e con meno di 499 dipendenti, l'intervento diretto del Fondo Centrale di Garanzia è con garanzia pubblica del 100% per i prestiti fino a Euro 800 mila. La garanzia scende al 90% per importi maggiori di Euro 800 mila e con un tetto massimo di Euro 5 milioni. Solo con l'intervento dei Cofidi la garanzia del 90% è estendibile al 100%.</p>

Verifica dell'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria

1	Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere Inferiore a 7,5
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari	Il rapporto deve essere maggiore a 1
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in <i>bonis</i> al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/01/2020 non risultava classificato tra le Esposizioni Scadute e Deteriorate, Inadempienze Probabili, Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dicembre 2019) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dicembre 2019) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%

Supporto alle attività di internazionalizzazione

- Al fine di rafforzare le attività di esportazione ed internazionalizzazione delle imprese, in particolare dell'internazionalizzazione del settore produttivo Italiano privilegiando le esportazioni in Paesi e in settori strategici per l'economia Italiana, si è introdotto **un sistema di coassicurazione** in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace, **per i rischi definiti non di mercato** ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono **assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa Sace per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.**

Spunti di riflessione professionale/operativa (1/2)

1. L'impianto del «Decreto liquidità» è complesso. Se da una parte si ha la sensazione che le nuove norme e le soluzioni, ivi contenute, risolvano parecchie delle numerose criticità aziendali, operative e finanziarie che le imprese stanno inaspettatamente ed improvvisamente affrontando, dall'altra parte non sono di immediata comprensione i meccanismi di attuazione.
2. L'accesso all'essenziale liquidità suppletiva non appare al momento un fatto né automatico né scontato. Sebbene ci sia una linea guida abbastanza chiara nel determinare l'ammontare dell'intervento che può essere richiesto a garanzia da ciascuna impresa/gruppo, non sembrano così evidenti i parametri di assegnazione.
3. In un momento in cui le imprese sono già scosse nei loro processi - basti pensare alle chiusure improvvise e prolungate di parecchie attività, piuttosto che alla pervasività sull'organizzazione delle nuove dinamiche massive di *home/ smart working* – le stesse imprese dovranno avviare nei prossimi giorni ulteriori attività di dialogo «a distanza» con gli istituti di credito con il dubbio o la speranza (dipende dai punti di vista) che una «semplice richiesta», probabilmente di importo significativo in proporzione alla struttura di capitale dell'impresa stessa, possa essere rapidamente processata e validata da ben due diversi soggetti istituzionali, perfettamente razionali, senza che nessuno dei due si ponga ragionevolmente il quesito (che tanto invece attanaglia manager e azionisti): «che succederà nei prossimi 3-6 mesi al mercato di riferimento dell'impresa richiedente in termini di domanda di suoi beni e servizi (?) oppure in termini di capacità della sua supply chain di mantenere possibile ed economicamente conveniente l'evasione di ordini?».
4. A meno di immaginare una situazione in cui ci sia improvvisamente molto credito disponibile indistintamente per tutte le imprese (comprese le ditte individuali), nelle pieghe della procedura si possono intravedere il rischio di discrezionalità nell'eleggibilità di una richiesta piuttosto che un'altra e quello di tempi lunghi, a discapito della necessità di una rapida erogazione.

Spunti di riflessione professionale/operativa (2/2)

5. Un altro elemento che può creare perplessità alle imprese è come gestire una possibile situazione prossima di futuro *distress*, *dopo avere* però ricevuto un importante finanziamento garantito ed averlo magari già utilizzato un po' per il personale, un po' per riequilibrare il proprio capitale circolante (in forte sofferenza per gli insoluti sul proprio portafoglio crediti e i suoi tardati pagamenti a fornitori) ed un po' per gli investimenti.
6. Le imprese italiane sono già mediamente indebitate, quindi richiedere ulteriore finanza a prestito potrebbe ulteriormente indebolire la struttura del capitale. In caso di *default* come sarebbero classificati i prestiti ricevuti con garanzia dello Stato? Come si indennizzerebbe il garante? I finanziamenti erogati precedentemente a quelli garantiti, che priorità di rimborso avrebbero? Questi nuovi finanziamenti sarebbero/saranno di fatto subordinati?
7. Oggi il contesto competitivo di qualunque mercato è davvero incerto, imprevedibile e instabile, la liquidità manca, i costi fissi creano asfissia, quindi il sistema delle imprese ha davvero la necessità e la volontà di rifinanziare il proprio attivo e la «ripartenza».
8. In tal senso è importante che i professionisti affianchino le imprese, da un lato, nella determinazione del fabbisogno reale di cassa, di impiego efficace della stessa, nonché nel dialogo con il sistema creditizio e, dall'altro, accompagnino le imprese in un percorso di ripensamento del modello di business, di alleggerimento e snellimento dei processi tramite la digitalizzazione, di ristrutturazione e rinnovamento delle proprie *operations* e, conseguentemente, della struttura di costi, quindi delle dinamiche commerciali, così cercando di destinare i prossimi esborsi di cassa a produzioni/attività che generino effettive vendite con termini certi di profitto e incasso, riducendo così progressivamente le perdite.



Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23
c.d. Decreto Liquidità

Focus «Tributario»
Artt. 18-19-20-21-22

Sospensione di versamenti tributari e previdenziali

Ambito Soggettivo	Misura Agevolativa	Note
<p>I soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti e dei contributi sono coloro che esercitano l'attività d'impresa, arte o professione e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato italiano. Per poter usufruire della sospensione i Soggetti che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 ricavi oppure compensi superiori a 50 milioni di euro, devono avere subito un decremento del volume d'affari pari al 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; Ai soggetti con ricavi inferiori ai 50 milioni di euro è sufficiente una contrazione del volume d'affari pari o superiore al 33 per cento. Il medesimo conteggio deve essere fatto per il mese di aprile.</p>	<p>Il beneficio consiste nella sospensione dei seguenti versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020:</p> <ol style="list-style-type: none">1. delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2. delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;3. dell'imposta sul valore aggiunto;4. dei contributi previdenziali ed assistenziali;5. dei premi per l'assicurazione obbligatoria.	<p>Nuova scadenza: ai sensi dell'art. 18 del Decreto liquidità, i versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020 in un'unica soluzione oppure nel pagamento di cinque rate a partire dal mese di giugno 2020.</p> <p>Si ritiene utile sottolineare che, ai fini della sospensione ai fini Iva, i Soggetti aventi sede nelle province più colpite dalla pandemia, ovvero Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza devono avere avuto una diminuzione del volume d'affari del 33%, indipendentemente dai ricavi 2019.</p>

Proroga del non assoggettamento alle ritenute

Ambito Soggettivo	Misura Agevolativa	Note
I Soggetti beneficiari sono coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno conseguito ricavi oppure compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta 2019.	La proroga riguarda la facoltà di non assoggettamento, da parte del sostituto d'imposta, alla ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 25 e 25 bis del D.p.r. 600/73, da applicarsi sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 maggio 2020 , a condizione che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.	La ritenuta d'acconto, non applicata dal sostituto d'imposta, dovrà essere riversata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 <i>oppure mediante cinque rate senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.</i>

Metodo previsionale acconti di giugno

Ambito Soggettivo	Misura Agevolativa	Note
Tutti i soggetti	A causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, lo Stato ha introdotto un'agevolazione grazie alla quale i contribuenti possono ricalcolare e versare gli acconti dovuti per il periodo di imposta 2020 utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico". Di conseguenza <u>non saranno applicate le sanzioni e gli interessi, ai fini Ires, Irpef e Irap in caso di scostamento entro il 20 per cento dell'importo versato a titolo di acconto</u> , rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap.	Di fatto tale agevolazione, prettamente di abolizione della fase sanzionatoria, avrà la sua efficacia negli eventuali pagamenti a saldo delle imposte 2020 e pertanto nel periodo di imposta successivo a quello in corso.

Remissione in termini versamenti di marzo 2020

Ambito Soggettivo	Misura Agevolativa	Note
<p>I versamenti che dovevano essere effettuati nei confronti delle pubbliche amministrazioni la cui scadenza era stata differita ai sensi del Decreto 18/2020 al 20 marzo 2020, rispetto a quella originaria del 16 marzo, <u>è stata nuovamente prorogata alla data del 16 aprile 2020</u> ai sensi del Decreto Liquidità senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.</p>	<p>Tra i versamenti differiti sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'iva relativo al saldo 2019 o alla mensilità di febbraio;2. contributi Inps ed Inail;3. addizionali comunali e regionali relativi alle prestazioni di lavoro subordinato;4. ritenute alla fonte ai sensi degli art. 23,24,25 e 25 bis del D.p.r.600/73;5. Tassa vidimazione dei libri sociali	

Nuovi termini di consegna certificazione Unica

Ambito Soggettivo	Misura Agevolativa	Note
Tutti i soggetti	<p>E' prorogato al 30 aprile il termine per la consegna ai contribuenti, sia dipendenti che autonomi, delle Certificazioni Uniche 2020.</p> <p>Prorogato al 30 aprile anche il termine <u>per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020</u> rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019.</p> <p>Rimane invariato invece l'invio telematico delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, fissato per il 31 ottobre.</p>	<p>Esattamente come nel caso precedente della remissione in termini per i versamenti di marzo ci troviamo nuovamente di fronte a una proroga che avviene «ex post». Diventa davvero di difficile comprensione la ratio delle modalità di applicazione delle proroghe.</p>



Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23
c.d. Decreto Liquidità

Focus «Societario e crisi di impresa»

Artt. 5-6-7-8-9-10-13

Disposizione in merito alla riduzione di capitale

La norma prevede che, in relazione agli esercizi che si chiuderanno tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, nel caso si verificano le ipotesi di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo, così come di perdite che riducano il capitale al di sotto del limite legale, non si applicano i provvedimenti previsti per le s.p.a. dagli articoli 2446, commi secondo e terzo e 2447 e analogamente per le s.r.l. dagli artt. 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 *ter* c.c.

Inoltre, per i medesimi esercizi, **viene “disattivata” l’operatività della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del limite legale** prevista per le società di capitali e le società cooperative rispettivamente dagli artt. 2484, primo comma, n.4) e 2545 *duodecies*.

Da rilevare che nell’esercizio successivo a quello di applicazione della norma si renderà necessario provvedere, ove necessario, alla ricapitalizzazione della società.

La norma impatta, indirettamente, anche l’attività di sindaci e revisori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2485 c.c. in tema di obbligo di segnalazione al Tribunale della causa di scioglimento.

La ratio della disposizione, come evidente e palesato nella stessa relazione illustrativa, è quella di evitare che il prevedibile rilevantissimo impatto della crisi connessa al COVID-19 ponga gli imprenditori (ed i sindaci) nella condizione –in assenza di ricapitalizzazione- di dover porre in liquidazione l’impresa o di essere imputabili ai sensi dell’art. 2486 c.c. per gestione non conservativa, nonché –per quanto attiene alla sospensione degli obblighi civilistici connessi alla perdita del capitale sociale- di dare una rappresentazione della realtà “non deformata da una situazione contingente ed eccezionale”.

Deve infine rilevarsi come dalla norma derivi una ingiusta penalizzazione di quelle società con esercizio non coincidente con quello solare: si pensi ad una società con esercizio 1/3/2020-28/2/2021, che risulterebbe di fatto esclusa dall’ambito della norma, pur subendo al pari di tutte le altre le conseguenze della crisi.

Disposizioni sulla redazione del bilancio (1/2)

L'articolo affronta una tematica fondamentale per la redazione del bilancio d'esercizio **consentendo una deroga temporanea al principio della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile.**

In assenza di uno specifico dettato normativo molte aziende, investite dalla situazione anomala causata dalla pandemia e sottoposte ai provvedimenti restrittivi che ne hanno fortemente limitato l'attività, si troverebbero impossibilitate ad applicare il principio del "*going concern*" con effetti devastanti sulla valutazione delle poste di bilancio. Al fine di evitare problematiche di questo tipo è intervenuto l'articolo 7 del Decreto salvaguardando tutte quelle aziende che non presentavano criticità, prima dell'avvento del Coronavirus, in merito alla capacità di produrre reddito.

La relazione illustrativa evidenzia quali siano le ragioni che abbiano portato al provvedimento "la previsione deriva dagli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità" e quale sia lo scopo ricercato: "si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nel confronto dei terzi, consentendo alle imprese che prima presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020".

Risulta evidente come il provvedimento ha l'obiettivo di annullare, almeno per quanto attiene ai criteri di redazione del bilancio, la crisi economica legata alla pandemia consentendo ai soggetti che operavano in continuità prima del 23 febbraio di continuare a farlo per tutto il 2020 garantendo, al contempo, che i bilanci conservino un corretto valore informativo nei confronti degli stakeholders.

Disposizioni sulla redazione del bilancio (2/2)

A livello operativo gli amministratori saranno tenuti ad effettuare le valutazioni in tema di continuità già nel bilancio 2019 seguendo le linee guida impartite dal principio contabile nazionale OIC n. 11, “Finalità e postulati del bilancio di esercizio” dove, al paragrafo 22, richiede che nella fase di preparazione del bilancio sia effettuata una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare ad operare secondo criteri di funzionamento “per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

Nello scenario attuale gli amministratori dovranno valutare il suddetto arco temporale neutralizzando gli effetti della pandemia in corso dando piena applicazione all’articolo in commento. In sede di redazione della nota integrativa sarà opportuno dare un’informazione ai lettori specificando le valutazioni effettuate e inserendo un apposito richiamo all’art. 7 del Decreto 8 aprile 2020.

Passando alla formulazione della norma si rileva come l’estensione ai bilanci 2019 contenuta nel comma 2 non sia del tutto chiara, probabilmente un richiamo esplicito al bilancio 2019 sarebbe stato di più immediata comprensione. Infine, si segnala un errore che non è stato eliminato dal testo delle prime bozze, nel comma 1 il richiamo corretto deve essere alla “nota integrativa” e non alla “nota informativa”, termine che nulla a che vedere con il bilancio d’esercizio ed i suoi allegati.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

L'art. 8 del decreto prevede che ai finanziamenti a favore delle società effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento nel periodo tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497quinquies c.c. Pertanto, a prescindere dall'eventuale squilibrio finanziario esistente nella società al momento dell'erogazione del **finanziamento soci**, lo stesso **non risulta postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.**

La norma in commento è finalizzata a facilitare l'immissione di liquidità nelle società, sacrificando a questo fine, ancorché solo temporaneamente, la disciplina in tema di finanziamenti alla società sottocapitalizzata.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Ambito Soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Consumatore, professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti Pubblici (art.1 D.Lgs. 14/2019)</p>	<p>Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza al 1° settembre 2021, ad eccezione di quanto previsto dall'art.389, comma 2, permanendo in vigore gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14</p>	<p>Tra gli articoli non rinviati, e già operativi, si segnalano l'art.356 (Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza), l'art.357 (Funzionamento dell'albo), l'art.375 (Assetti organizzativi dell'impresa – art. 2086 c.c.), l'art.377 (Assetti organizzativi societari), l'art.378 (Responsabilità degli amministratori – art. 2476 c.c.), l'art.379 (Nomina degli organi di controllo – art. 2477 c.c.) entrati in vigore con il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.</p>

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (1/2)

Ambito Soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>✓ Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati, le cui esecuzioni scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre;</p>	<p>✓ Sono prorogati i termini ex lege di sei mesi;</p>	<p>✓ Riscadenamento automatico dei connessi obblighi di pagamento;</p>
<p>✓ Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione pendente al 23 febbraio 2020 il procedimento per l'omologa;</p>	<p>✓ Possibilità per il Debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, la richiesta di un nuovo termine – non superiore a 90 giorni – per la presentazione di nuovo piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione;</p>	<p>✓ La richiesta è finalizzata alla presentazione di nuovi piani in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica (si ritiene accompagnata da una nuova attestazione). L'istanza è inammissibile se si è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177.</p>

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (2/2)

Ambito Soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>✓ Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione pendente al 23 febbraio 2020 il procedimento per l'omologa;</p>	<p>✓ E' permessa la presentazione di una memoria che modifichi unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi;</p>	<p>✓ E' necessario che la proroga dei termini di adempimento venga comprovata e la valutazione è rimessa al Tribunale con il parere del solo Commissario Giudiziale senza necessità di una nuova attestazione;</p>
<p>✓ Concordati "in bianco" e accordi di ristrutturazione in fase di trattativa che hanno ottenuto l'automatic stay ed i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili;</p>	<p>✓ Il Debitore può richiedere una nuova proroga dell'<i>automatic stay</i>, fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento;</p>	<p>✓ La necessità di tale proroga va provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi da Covid-19 e, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, il Tribunale concede la proroga e fissa i nuovi obblighi informativi.</p>

Disposizioni in materia di ricorsi per dichiarazioni di fallimento

Ambito Soggettivo	Misura agevolativa	Note
✓ Ricorsi per le dichiarazioni di fallimento , depositate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (comprese dichiarazioni stato d'insolvenza L.C.A. e A.S.)	✓ Improcedibilità;	✓ Misura necessaria per evitare procedure viziate da fattori straordinari ed estranei all'operato delle imprese;
✓ Richieste presentate dal Pubblico Ministero, aventi ragioni cautelari o conservativi;	✓ Procedibilità;	✓ Misura volte a non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;
✓ Cancellazione dal registro delle imprese (calcolo dell'anno per la dichiarazione di fallimento dell'impresa che ha già cessato l'attività) e termini per la proposizione delle azioni revocatorie.	✓ Mancata considerazione del blocco dal 9 marzo e il 30 giugno 2020 , con ricalcolo dei termini per dichiarazione di fallimento e azione revocatoria.	✓ Misura volta a evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della <i>par condicio creditorum</i>

Utilizzo del Fondo centrale di garanzia PMI per le imprese in crisi

Ambito Soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis L.F., hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 L.F.</p>	<p>Concessione dei benefici del Fondo centrale di garanzia PMI, con i limiti di cui all'art.13 del D.L. n.23 del 8.4.2020</p>	<p>Requisiti specifici al 08.04.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le esposizioni bancarie non classificate come deteriorate; • non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione; • la banca si convinca del rispetto di quanto previsto dall'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. <p>Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;</p>



Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23
c.d. Decreto Liquidità

Focus «Processi tributari»

Art. 29

Disposizioni derogatorie per i processi tributari

Proroga della sospensione dei termini processuali

La sospensione dei termini, originariamente prevista dal D.L. n. 18/20 dal 9 marzo al 15 aprile, è stata prorogata sino all'11 maggio dall'art. 36 del D.L. n. 23 del 2020. Pertanto, la sospensione complessiva dei termini è di 64 giorni, dal 9 marzo all'11 maggio.

Obbligo di deposito con modalità telematiche anche per i giudizi analogici

Il primo comma, dell'art. 29, del D.L. n. 23 del 2020 impone il deposito telematico degli atti processuali anche per i giudizi già pendenti e instaurati con modalità analogiche.

Contributo Unificato: la notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni può essere effettuata presso l'Ufficio.

Il secondo comma dell'art. 29 del D.L. n. 23 del 2020 aggiunge il comma 1-ter all'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 e prevede che la notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni, relative all'omesso o parziale versamento del contributo unificato tributario, può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata nel domicilio eletto e, in mancanza, può essere depositata presso l'Ufficio.



Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23
c.d. Decreto Liquidità

Focus «Lavoro»

Artt. 1 e 41

Disposizioni in materia di rilascio di garanzie

Ambito Soggettivo	Intervento in area lavoro	Note
Imprese e lavoratori autonomi richiedenti la garanzia di cui all'art.1, c. 1	il soggetto economico beneficiario della garanzia dovrà gestire i propri livelli occupazionali attraverso accordi sindacali	Nel caso in cui l'emergenza sanitaria si configuri per il soggetto economico anche come crisi economica tale da indurre ad una riduzione dell'organico aziendale sarà necessario avviare consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di pervenire ad un accordo con le stesse anche qualora questo non sia previsto da norme già in essere; si segnala l'importanza dell'implementazione di un organigramma formale e di un budget delle risorse umane in aggiornamento costante per poter monitorare tempestivamente la necessità di confronto con le organizzazioni sindacali e per poter addurre elementi oggettivi nell'accordo con esse

Requisiti lavoratori beneficiari CIG

Ambito Soggettivo	Intervento in area lavoro	Note
imprese e lavoratori autonomi richiedenti l'intervento degli ammortizzatori sociali ex artt. 19 e 22 DL 18/2020	le richieste di intervento di ammortizzatori sociali per causale COVID-19 <u>sono estese anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24/02/2020 al 17/03/2020</u>	la misura è necessaria per evitare che taluni lavoratori risultassero privi di tutela considerato anche il divieto di licenziamento imposto dal Dl Cura Italia e quindi la conseguente impossibilità di accesso alla NASPI; la tardività della estensione può comportare difficoltà operativa se gli accordi sindacali e le domande di cassa integrazione sono state già presentate senza l'inclusione di questi lavoratori

Imposta di bollo su domande CIGD

Ambito Soggettivo	Intervento in area lavoro	Note
Imprese e lavoratori autonomi richiedenti l'intervento della CIG in Deroga ex art. 22 DL 18/2020	La domanda che i soggetti economici devono presentare alla Regione di competenza per richiedere l'intervento della Cassa Integrazione in Deroga è stata definita <u>esente da imposta di bollo</u>	La tardività della norma che esenta da imposta di bollo ha comportato per i soggetti economici già presentatori della domanda il pagamento della somma necessaria e pertanto si ravvisa adesso la complessità operativa delle sua richiesta di rimborso